



COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA

COMMISSIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività



**P.O. FESR 2007/2013 –
Asse VI. Linea di Intervento 6.1. azione 6.1.6. D.G.R. n.ri 250/09 e 440/09.
"Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi
rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da
piccole e medie imprese socie"**

SCHEDA OPERATIVA

<p>SOGGETTI AMMISSIBILI</p>	<p>Destinatario degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003 (Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro. Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro).</p> <p>Le imprese all'atto della presentazione della domanda di agevolazione devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia e possedere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali; c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni; d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
------------------------------------	---

	<p>f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;</p> <p>g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;</p> <p>h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.</p> <p>Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:</p> <p>a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;</p> <p>b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;</p> <p>c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; <input type="checkbox"/> quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; <p>d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;</p> <p>e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;</p> <p>f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;</p> <p>g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;</p> <p>h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.</p>
<p>RIFERIMENTI REGOLAMENTARI</p>	<p>Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008 relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) che usufruiscono di finanziamenti regionali (L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese attive nel settore dei trasporti su strada detto importo si riduce a 100.000,00 euro. I suddetti massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto e dalla fonte finanziaria. Il periodo di riferimento per la determinazione dei tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto e dai due esercizi finanziari precedenti).</p>

OGGETTO DELLA GARANZIA	<p>Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento a medio – lungo termine:</p> <p>a) capitalizzazione aziendale;</p> <p>b) riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio – lungo termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso;</p> <p>c) investimento in attivi materiali e immateriali.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Presupposto per la concessione di garanzie connesse alle operazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente è comunque la definizione di un progetto di ristrutturazione finanziaria, che da un lato rimuova i vincoli di accesso al credito e ristabilisca condizioni di equilibrio della struttura finanziaria dell'impresa e dall'altro accerti la sussistenza di idonee condizioni economico – patrimoniali dell'impresa, comunque atte a preservare la regolare continuità aziendale.</p> <p>Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:</p> <p>a) attivi materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali; <input type="checkbox"/> opere murarie e assimilate; <input type="checkbox"/> infrastrutture specifiche; <input type="checkbox"/> acquisto macchinari, impianti e attrezzature; <input type="checkbox"/> acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. <p>b) attivi immateriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> acquisto di servizi di consulenza specifica; <input type="checkbox"/> costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale e ambientale.
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	<p>Gli aiuti devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a € 1.500.000,00. Detto importo si riduce a € 750.000,00 per le imprese attive nel settore dei trasporti.</p> <p>Gli aiuti danno luogo ad un'intensità pari ad un equivalente sovvenzione lorda (ESL) del 13,3% (L'ESL corrisponde al valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili).</p>
DURATA DEL FINANZIAMENTO	<p>Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 7 anni. Detto limite è elevato a 12 anni per le operazioni di credito in attivi materiali.</p>
BANCHE CONVENZIONATE	<p>Gli Istituti di Credito convenzionati per questa tipologia di operazioni garantite sono: UniCredit ,MPS, UBI Banca Carime, Artigiancassa, Credem, BpBari, Bppb, , BPmezzogiorno, ,Banco Napoli, ,Bppugliese, BancApulia, BCC di Conversano, Bcc dell'Alta Murgia.</p>
% GARANZIA PRESTATATA DA COFIDI PUGLIA	<p>La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa dall'Istituto di Credito.</p>

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO	Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate, devono essere presentate, unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta (l'elenco è in allegato alla presente Scheda Operativa), su apposita modulistica predisposta da Cofidi Puglia e dal dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.
MODULISTICA DA UTILIZZARE	Predisposta da Cofidi Puglia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Come da Convenzione stipulata tra Cofidi Puglia e l'Istituto di Credito (in allegato alla presente Scheda Operativa).
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>L'esame della domanda da parte di Cofidi Puglia è effettuata secondo l'ordine di arrivo.</p> <p>Cofidi Puglia può richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.</p> <p>L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza; <input type="checkbox"/> idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato; <input type="checkbox"/> idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa. <p>Cofidi Puglia invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.</p> <p>L'ammissione a garanzia da parte di Cofidi Puglia non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.</p>
CESSAZIONE E REVOCA	<p>L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito. La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione. La garanzia di credito è revocata quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione; b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.